BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 ottobre 2014

su norme in materia di conflitto di interessi per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia

(CON/2014/73)

Introduzione e base giuridica

Il 5 settembre 2014 il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha inviato alla Banca centrale europea una richiesta di parere su uno schema di decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 114 del 7 agosto 2014[1] (di seguito, lo «schema di decreto»). L'articolo 22, comma 2, introduce norme in materia di conflitto di interessi per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4 e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del terzo trattino dell'art. 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE[2], in quanto il decreto legge concerne la Banca d'Italia. In conformità al primo periodo dell'art. 17.5 del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità dello schema di decreto

1.1. L'articolo 22, comma 2, del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014[3] (di seguito, il «decreto legge») ha modificato la legge n. 262 del 28 dicembre 2005[4] mediante l'aggiunta dell'articolo 29 bis che vieta ai componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati dalla Consob o con le società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli. L'articolo 29 bis non si applica ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili di uffici di supporto.

1.2. Il decreto legge è stato quindi presentato al Parlamento per la conversione in legge. La legge di conversione n. 114 del 7 agosto 2014 (di seguito, la «legge») ha esteso il divieto sopra menzionato

1 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 18.8.2014.

2 Decisione del Consiglio 98/415/CE , del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU 189 del 3.7.1998, pag. 42).

3 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 24.4.2014.

4 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 28.12.2005.

ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia rimettendo a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissarne la durata fino a due anni.

1.3 Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sul quale la BCE è stata consultata, ne ha fissato la durata nel massimo consentito di due anni.

2. La consultazione della BCE in tempo utile

2.1 La BCE è stata consultata sullo schema di decreto prima della sua adozione, mentre nessuna richiesta di parere è pervenuta in merito alla legge che ha esteso l'ambito di applicazione delle norme in materia di conflitto di interessi agli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia. Per consolidato orientamento, la BCE deve essere consultata in un momento della procedura legislativa che dia alla BCE un tempo sufficiente per formulare il suo parere in tutte le versioni linguistiche richieste e che consenta altresì all'autorità nazionale che ha dato avvio alla procedura legislativa di prendere in esame il parere della BCE prima che le disposizioni siano approvate[5].

2.2 Nell'ordinamento giuridico italiano un decreto legge adottato dal Governo entra in vigore al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge il giorno stesso dell'adozione. Nel processo di conversione in legge il Parlamento può apportarvi modificazioni, ciò che si è verificato nel caso di specie.

2.3 In tal caso, poiché il divieto imposto dal decreto legge è stato esteso dal Parlamento ai componenti degli organi di vertice e dei dirigenti della Banca d'Italia nel corso del processo di conversione in legge, la richiesta di parere avrebbe dovuto pervenire alla BCE dalle Camere prima della conversione in legge del decreto. La BCE desidera richiamare l'attenzione del Parlamento Italiano circa il rispetto della procedura di consultazione.

3. Osservazioni di carattere generale

3.1 L'articolo 7 del Codice etico personale della Banca d'Italia e l'articolo 8 del Codice etico per il Direttorio[6] già prevedono limitazioni alla facoltà di intraprendere attività professionali dopo la cessazione del rapporto di impiego o la cessazione dall'ufficio. In particolare, nel corso del primo anno successivo alla cessazione del rapporto di impiego o del mandato, i dipendenti e i Membri del Direttorio evitano ogni conflitto d'interesse che possa derivare da qualunque nuova attività privata o professionale, in relazione ai compiti loro precedentemente attribuiti. L'articolo 22, comma 2, della legge inasprisce tale limitazione innalzando a due anni la durata del divieto per i componenti degli organi di vertice e dei dirigenti, alle condizioni indicate al paragrafo 1.1 del presente parere. La BCE desume che i codici etici rimangano in vigore e che le ulteriori limitazioni introdotte dall'articolo 22, comma 2, trovino applicazione esclusivamente alle categorie di soggetti e alle situazioni ivi precisate. Tuttavia, l'ambito di applicazione dei divieti può variare in relazione al

5 Cfr. titolo IV, sezione I della Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative.

6 Disponibili sul sito internet http://www.bancaditalia.it/.

significato dei termini «organi di vertice », « dirigenti» e «uffici di supporto». Sarebbe opportuno, pertanto, definire chiaramente tali termini al fine di chiarire l'ambito di applicazione di tali divieti.

3.2. Fatta salva la necessità di chiarimenti sull'ambito di applicazione dei divieti, la BCE valuta con favore lo scopo perseguito dalla legge di contribuire ad assicurare l'efficacia e l'indipendenza dei compiti in materia di vigilanza assolti dalla Banca d'Italia. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013[7], la BCE sta attualmente istituendo procedure generali e formali, tra cui procedure deontologiche e periodi proporzionati per valutare in anticipo e prevenire eventuali conflitti di interessi nei casi in cui i membri del Consiglio di vigilanza e membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza assumano altrove incarichi nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego o del mandato presso la BCE. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 31, paragrafo 3, tali procedure fanno salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose. Nell'ambito dei gruppi di vigilanza congiunta sarebbe opportuno evitare marcate differenze tra i componenti nominati dalla BCE e quelli nominati dalla Banca d'Italia per l'assolvimento dei compiti in materia di vigilanza della BCE in materia di norme e limitazioni applicabili ai conflitti di interessi per il periodo successivo al rapporto di impiego. Sarebbe pertanto raccomandabile prevedere la possibilità di rivedere le norme italiane, secondo il caso, alla luce delle norme deontologiche a livello europeo, ivi comprese quelle relative a limitazioni successive alla cessazione del rapporto di impiego nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico[8].

3.3 In sintonia con il principio di indipendenza finanziaria, che costituisce un aspetto del principio di indipendenza delle banche centrali di cui all'articolo 130 del Trattato, gli Stati membri non possono pregiudicare la capacità di una banca centrale nazionale (BCN) di assumere e mantenere il personale qualificato necessario alla BCN per svolgere in maniera autonoma le funzioni a essa conferite dal Trattato e dallo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In coerenza con tale principio, la proposta contenuta nello schema di decreto di fissare in due anni la durata del divieto imposto ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia dovrebbe essere decisa in stretta ed efficace cooperazione con la Banca d'Italia, per

7 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

8 V. Parere CON/2014/22. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

garantire che le questioni concernenti la sua capacità di assumere e mantenere personale qualificato siano affrontate in modo conveniente ed adeguato[9].

Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 ottobre 2014.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

9 V. per analogia il Rapporto sulla convergenza della BCE, 2014, pag. 35 e i Pareri CON/2013/92 e CON/2014/2.